

**DECISIONE N. 4/2017**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/TRIBUNALE FEDERALE**

**A carico di C.G. e ASD E.B.**

Il Tribunale Federale composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere e Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 17.05.2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Sostituto procuratore, Avv. Guido D'Ippolito, ha emesso la seguente decisione.

Veniva segnalato alla Procura Federale che, nel mese di settembre 2016, il Sig. G.C., all'epoca dei fatti presidente della ASD E.B., aveva inoltrato una richiesta, a mezzo e-mail, alla segretaria della Federazione per ottenere l'utilizzo del logo federale per attività promozionali della propria società e, a fronte del diniego alla concessione del logo, motivato dalla circostanza che lo stesso poteva essere concesso solo per il patrocinio di eventi sportivi determinati, il Sig. C. aveva inviato all'ufficio legale del CONI una nota di contestazione lamentando il diniego ricevuto dalla Federazione, accusata anche di "*grave miopia gestionale*".

Il Procuratore federale, valutato il carteggio, riteneva che il contegno assunto dal C. avesse infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, che fosse incorso nelle seguenti violazioni:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, violazione del principio di lealtà e correttezza nei rapporti sociali e violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti in ambito federale, con le aggravanti di cui all'art. 25 lett. a) – f) Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto FISB, violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché dagli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Coni per non aver previamente adito gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti, non astenendosi dalla pubblica protesta, avendo addebitato alla Federazione condotte manchevoli così da lederne la reputazione, in violazione dell'art. 4 lett. f) del Regolamento Organico.

Secondo la valutazione della Procura federale, di tali violazioni avrebbe pure dovuto rispondere anche l'affiliata ASD E.B., in virtù del combinato disposto di cui all'art. 4 Regolamento Organico e art. 5 Statuto FISB, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dall'art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, in base ai quali le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci.

**Tf** Tribunale Federale

Il Procuratore federale, considerato che con riferimento all'invito formulato con atto prot. 8/FISB/2017 del 25.02.2017 ai sensi dell'art. 70 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB l'indagato non aveva prodotto memorie difensive ed era rimasto inerte, che i fatti erano stati documentati e non sussisteva necessità di ulteriore istruttoria, formalizzava l'incolpazione chiedendo il deferimento a giudizio del tesserato G.C. e della società affiliata ASD E.B.

Non sono stati presentati atti difensivi da parte del tesserato, né dalla ASD E.B.

All'udienza del 17.05.2017 è comparso soltanto l'ufficio del Procuratore federale, nella persona del Sostituto procuratore avv. Guido D'Ippolito che, nel riportarsi al contenuto dei propri atti, ha chiesto comminarsi la condanna del tesserato C. alla squalifica per la durata di mesi nove e dell'affiliata ASD E.B. al pagamento dell'ammenda di euro 375,00, anche in considerazione di precedente decisione del Tribunale federale, n. 1/2017, nei confronti delle medesime parti per condotte analoghe a quelle oggetto di deferimento.

Ritenuto istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento del tesserato C. e dell'affiliata ASD E.B. sono fondati e meritano accoglimento.

E' documentato in atti che il tesserato G.C., all'epoca dei fatti presidente della ASD E.B., ha assunto un contegno irrispettoso e lesivo nei confronti della FISB, lamentando il diniego alla concessione dell'uso del logo federale, definito generico e immotivato, ed esprimendo giudizi pregiudizievoli per la reputazione della Federazione nei confronti di un soggetto terzo, l'ufficio legale del CONI, totalmente estraneo ai fatti e incompetente all'adozione di qualsiasi decisione al riguardo, in palese violazione dell'art. 1 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB, con l'aggravante di cui all'art. 25 comma 7 lettera f), dell'art. 4 lettera f) del Regolamento Organico della FISB e dell'art. 7 Codice Comportamento Sportivo del Coni, come richiamato dall'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

Parimenti, integra violazione dell'art. 14 dello Statuto, nonché dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, l'essersi rivolti a soggetto esterno alla Federazione, laddove le norme federali prevedono la risoluzione delle controversie in seno alla giurisdizione interna alla Federazione di appartenenza.

La condotta del C. assume rilievo altresì in relazione alla minaccia a suo carico di una sanzione per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento operato dalla Procura federale, come da decisione del Tribunale federale FISB n. 1/2017, a riprova di un atteggiamento usuale del C. di rendere partecipi soggetti terzi di ipotetiche violazioni commesse ai suoi danni dalla Federazione, in spregio alla normativa federale vigente.

L'evidenza della violazione commessa, l'assenza di argomentazioni difensive da parte del tesserato, rimasto silente nonostante una pronuncia di condanna a suo carico per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento, comportano l'accoglimento integrale delle richieste della Procura federale, con l'applicazione della sanzione

**Tf** Tribunale Federale

della squalifica di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina del tesserato C. dallo svolgimento di attività sportive per mesi nove dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Inoltre, l'analisi della documentazione in atti porta a riconoscere come la condotta del C. sia stata tenuta nella sua qualità di legale rappresentante di una struttura affiliata alla FISB, ASD E.B., atteso che la corrispondenza via p.e.c. è stata intrattenuta con la posta certificata della società e che il C. ha agito come presidente di tale società. Ciò comporta che la stessa ADS E.B. sia tenuta a rispondere della condotta del proprio rappresentante legale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, peraltro senza che la società sportiva abbia assunto una condotta dissociativa dai fatti in esame dopo la ricezione del deferimento da parte della Procura federale.

L'estensione della responsabilità a carico dell'affiliata per la condotta del proprio legale rappresentante implica che alla stessa venga comminata una sanzione, che, assentendo alla richiesta della Procura federale, si individua nell'ammenda ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina come da dispositivo, da corrispondersi alla Federazione conformemente alla disciplina vigente, con l'inibizione della ADS E.B. allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione medesima.

Il Tribunale federale,

P.Q.M.

dichiara il tesserato C.G. responsabile delle violazioni contestate e lo condanna per le ragioni esposte in motivazione alla sanzione della squalifica per la durata per mesi 9 (nove) e condanna l'affiliata ASD E.B. alla sanzione dell'ammenda di euro 345,00, con l'inibizione dell'Associazione allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione medesima.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 17.05.2017

Firmato